

Deliberazione della Giunta Regionale 7 agosto 2020, n. 15-1837

**Legge 157/1992, articolo 26. Risarcimento danni arrecati da fauna selvatica alla produzione agricola. Disposizioni, a parziale deroga della DGR 128-9458 del 01.08.2008 e s.m.i., sulla liquidazione del contributo regionale a favore dell'ATC TO1-TO2 con riferimento agli anni 2015-2016 e saldo dell'anno 2017, relativamente ai danni riferiti al territorio dell'ex ATC TO2.**

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

l'articolo 26 della legge 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", dispone che le Regioni provvedano all'istituzione di un fondo per il risarcimento dei danni da fauna selvatica alle colture agricole;

l'articolo 30, comma 2, della l.r. 19 giugno 2018 n. 5 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria" e s.m.i. prevede che tra le materie inerenti alla gestione faunistico-venatoria, siano compresi tra l'altro la prevenzione, il risarcimento e l'accertamento da parte degli ATC e dei CA dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole;

l'articolo 28, comma 7, della suddetta legge regionale prevede che "Gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'art. 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della Legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la presente legge e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi".

Richiamato che:

con D.G.R. n. 114 - 6741 del 3 agosto 2007 "Criteri in ordine all'accertamento e alla liquidazione dei danni alle colture agrarie causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria" è stato, tra l'altro, definito che, fatta salva la disponibilità dei fondi, "le procedure per la liquidazione del danno devono essere avviate entro e non oltre il 180esimo giorno dalla data di accertamento del danno fatta salva la disponibilità dei fondi";

con D.G.R. n. 115 - 6742 del 3 agosto 2007 "Artt. 55 e 58 l.r. 70/96. Riparto dei fondi agli ATC e CA per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole. Nuove determinazioni" è stato definito, tra l'altro, di procedere alla liquidazione del contributo "solo a seguito di comunicazione da parte degli ATC e dei CA dell'avvenuta erogazione dei danni accertati e non liquidati";

con D.G.R. n. 128 - 9452 del 1 agosto 2008 e sue modifiche e integrazioni ("L.r. 70/96, art. 55 e 58. - Riparto dei fondi agli ATC e CA per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole. Nuove determinazioni in merito al risarcimento dei danni da fauna non venabile") a parziale modifica della D.G.R. n. 114 - 6741 del 03 agosto 2007 è stato stabilito che "il danno sia risarcito interamente agli aventi diritto da parte dei CA e degli ATC e che tale adempimento, da espletare anche con la eventuale concorrenza di risorse aggiuntive da parte di tali soggetti, sia *conditio sine qua non* per il trasferimento delle risorse da parte della Regione per l'anno successivo";

con D.G.R. n. 39 - 1966 del 31 luglio 2015 "Art. 40, c.8, l.r. 5/2012. Risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole nell'anno 2014. Regime aiuti de minimis in conformità al regolamento UE n. 1408/2013. Trasferimento fondi" si è provveduto all'inclusione dei risarcimenti dei danni da fauna causati alle colture agricole, successivamente al 1 luglio 2014, al regime de minimis, adeguando l'erogazione del contributo ai disposti del citato regolamento UE n. 1408/2013;

con D.G.R. n. 36 - 7297 del 30 luglio 2018 sono stati approvati i criteri per il riconoscimento del contributo per danni subiti fino al 31 dicembre 2018.

Premesso, inoltre, che:

la Giunta regionale con le deliberazioni n. 33-3978, n. 34-3979 e n. 35-3980 del 26 settembre 2016, oltre a procedere ad una revisione delle disposizioni regionali e in particolar modo della DGR n. 10-26362 del 28 dicembre 1998 e s.m.i. "Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata", ha provveduto ad adottare un provvedimento di attuazione della l.r. 26/2015, riducendo da 38 agli attuali 22 Comitati di gestione degli ATC e CA; in particolare, il Comitato di gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) TO 1 è stato accorpato con il Comitato di gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia (ATC)TO 2.

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 382 del 8 maggio 2017 è stato disposto di rinviare a successivo provvedimento il riparto a saldo per l'anno 2014 del contributo regionale dei danni da fauna selvatica alle colture spettante all'ATC TO2, per le motivazioni di seguito narrate: il nuovo Presidente del Comitato di gestione degli ATC TO1-TO2 con note, agli atti del Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, pervenute in data 27 febbraio 2017, 1 marzo 2017 e 7 marzo 2017, segnalava una situazione di forte criticità all'interno della sede dell'ATC TO2; in data 13 marzo 2017 è stato eseguito, da parte del Settore regionale competente in materia di Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica, un sopralluogo presso la sede dell'ATC TO 2; da tale sopralluogo è emersa tra l'altro la necessità di approfondire gli aspetti legati al contributo regionale per i danni provocati dalla fauna selvatica, al fine di verificare se lo stesso fosse stato concretamente erogato agli aventi diritto e si è giunti alla conclusione in via cautelativa di sospendere qualunque tipo di contributo per tale ATC.

Dato atto, inoltre, che il Settore competente in materia di tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica, ha, quindi, provveduto ad una verifica a campione della lista dei beneficiari che negli anni 2011, 2012, 2013 hanno presentato domanda all'ATC TO2 per il risarcimento dei danni da fauna selvatica al fine di verificare se il contributo fosse stato concretamente erogato e da tale verifica non sono state riscontrate anomalie o irregolarità riguardanti la liquidazione degli importi riconosciuti agli aventi diritto per i danni da fauna selvatica.

Preso atto che:

in data 29 giugno 2017 il Presidente e Legale Rappresentante degli Ambiti territoriali di Caccia (ATC) TO1 e TO2 ha depositato la denuncia-querela nei confronti di un dipendente dell'ATC TO2; il Tribunale Ordinario di Ivrea ha di Torino in data 17 giugno 2019 ha disposto, tramite "Ordinanza a seguito di richiesta di archiviazione non accolta", l'archiviazione del procedimento; l'attuale Presidente dell'ATC TO1-TO2 non avendo potuto, per le motivazioni sopra riportate, procedere alla liquidazione agli aventi diritto di quanto dovuto per i danni da fauna selvatica alle colture per gli anni 2015, 2016, si trova nell'impossibilità di attestare, al fine di ricevere il relativo contributo a saldo dell'anno 2017 in conformità alla sopracitata D.G.R. n. 128 - 9452 del 1 agosto 2008 e s.m.i., l'avvenuto risarcimento dei danni relativi al 2016 tramite la prescritta dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa nelle forme previste dalla normativa vigente.

Ritenuto necessario provvedere a liquidare, con riferimento all'ex ATC TO2, il contributo regionale ai fini di garantire il giusto ristoro dei danni subiti da parte di quelle imprese agricole che hanno soddisfatto tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in merito alle erogazioni delle agevolazioni in materia di risarcimento danni da fauna selvatica alle colture.

Ritenuto, pertanto, che, a parziale deroga di quanto previsto dalla D.G.R. 128 - 9452 del 1 agosto 2008 e s.m.i., sia necessario stabilire di provvedere alla liquidazione a favore dell'ATC TO1-TO2 del relativo contributo, per gli anni 2015, 2016 ed a saldo dell'anno 2017, relativamente ai danni riferiti al territorio dell'ex ATC TO2.

Ritenuto, a tal fine, di demandare al Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca della Direzione regionale Agricoltura e Cibo l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione del presente provvedimento.

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i..

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Dato atto che l’onere derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 120.000,00, trova copertura finanziaria con l’impegno n. 4752/2016 di euro 1.000.000,00 assunto sul capitolo di spesa 177135/2016 (Missione 16 - Programma 1602) e con l’impegno n. 12747/2019 di euro 500.000,00 assunto sul capitolo di spesa 177129/2019 (Missione 16 - Programma 1602) del bilancio regionale di previsione finanziario. Le risorse finanziarie di cui all’impegno n. 4752/2016 sono state finora utilizzate fino alla concorrenza di euro 948.996,65 e risultano pertanto disponibili euro 51.003,35. Le risorse finanziarie di cui all’impegno n. 12747/2019 sono state finora utilizzate fino alla concorrenza di euro 308.559,98 e risultano pertanto disponibili euro 191.440,02.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1 - 4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

la Giunta regionale, con voti unanimi

*delibera*

- di stabilire, a parziale deroga di quanto previsto dalla D.G.R. n. 128 – 9452 del 1 agosto 2008 e s.m.i., di provvedere alla liquidazione a favore dell’ATC TO1-TO2 del contributo regionale per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alla produzione agricola per gli anni 2015, 2016 ed a saldo dell’anno 2017, relativamente ai danni riferiti al territorio dell’ex ATC TO2;
- di demandare al Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca della Direzione regionale Agricoltura e Cibo l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione del presente provvedimento;
- di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 120.000,00, trova copertura finanziaria con l’impegno n. 4752/2016 di euro 1.000.000,00 assunto sul capitolo di spesa 177135/2016 (Missione 16 - Programma 1602) e con l’impegno n. 12747/2019 di euro 500.000,00 assunto sul capitolo di spesa 177129/2019 (Missione 16 - Programma 1602) del bilancio regionale di previsione finanziario.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010 e in ottemperanza all’art. 26, comma 1 del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Criteri e modalità” di Amministrazione trasparente.

(omissis)